REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 180/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37842** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX (C.F. XX), nato a **XX**, il **XX**, elettivamente domiciliato in Manduria, Piazza Vittorio Emanuele II, 20 c, presso lo studio degli Avvocati Giuseppe Brunetti e Francesco Del Prete che lo rappresentano e difendono;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., non costituito;

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dell'ente, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 16 luglio 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Del Prete per il ricorrente e l'avv. Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 7 febbraio 2025, **XX**, come sopra generalizzato, già in servizio nell'Arma dei Carabinieri, ha chiesto, per i motivi meglio

sviluppati nel ricorso, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione privilegiata in godimento, mediante il riconoscimento: i) dell'i.i.s. in misura intera; ii) dei benefici combattentistici; iii) dei benefici di cui all'art. 1801, d.lgs. 66/2010, cd. c.o.m.

Si è costituto l'I.N.P.S., evidenziando in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il trattamento pensionistico è stato liquidato secondo i dati forniti dal datore di lavoro.

Nel merito, l'Ente previdenziale ha rappresentato l'infondatezza della pretesa, eccependo in via subordinata la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

All'udienza del 16 luglio 2025, le parti hanno insistito per le rispettive conclusioni.

La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla domanda del ricorrente volta alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento mediante l'applicazione dell'i.i.s. in misura intera, dei benefici combattentistici e dell'incremento stipendiale ex art. 1801 del d.lgs. 66/2010.

2. In primo luogo, va dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa, cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

3. Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'I.N.P.S., in quanto la cessazione dal

servizio militare del ricorrente è avvenuta nel 2014, e dunque in data successiva al passaggio delle competenze in materia di liquidazione in capo all'allora I.N.D.P.A.P..

4. Venendo al merito, e prendendo le mosse dalla domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità integrativa speciale in misura intera, questo Giudice, pur prendendo atto del precedente della Sezione del 2024 richiamato nell'atto introduttivo favorevole alla prospettazione del ricorrente, ritiene di dar seguito al consolidato orientamento della Sezione, confermato in appello, secondo cui "*L'indennità integrativa speciale ha, pertanto, perso la natura di elemento accessorio della pensione ed è stata sottoposta all'applicazione delle aliquote pensionistiche previste dalla normativa in vigore, calcolate tenuto conto della retribuzione imponibile soggetta a contribuzione*" (cfr. inter alia, sez. II d'Appello, sent. 408/23).

È stato in particolare affermato con argomentazioni del tutto condivisibili che "*… la normativa vigente in base al sistema retributivo, alla data del 31.12.1995, non prevedeva affatto la valorizzazione separata e per intero dell'indennità integrativa speciale in quanto già l'art. 15 della legge 724/1994, in attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, aveva espressamente previsto che con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche "… la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale…".*

Tale disposizione ha, quindi, previsto che per la liquidazione della pensione dei dipendenti pubblici cessati dal servizio a partire dall'1.1.1995 nell'ambito

degli emolumenti retributivi facenti parte della base pensionabile dovesse essere compresa anche l'indennità integrativa speciale, con la conseguenza che la stessa cessava già dall'1.1.1995 di poter essere considerata come emolumento accessorio da conteggiare separatamente, come previsto dall'art. 99 del DPR 1092/1973.

Da tanto consegue che l'indennità integrativa speciale, dovendo essere inserita nelle voci retributive, partecipa del limite massimo di valorizzazione in pensione pari all'80%, stabilito per i dipendenti civili dall'art. 44 del DPR 1092/1973 e per i dipendenti militari ed equiparati dall'art. 54 stesso TU.

La legge 335/1995 non ha modificato il sistema retributivo previsto dalla normativa appena descritta essendosi limitato ad indicare (art. 2, comma 20, come anche modificato dall'art. 59, comma 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449) alcune ipotesi eccezionali, che non ricorrono nella fattispecie in esame, per le quali il dipendente pubblico, anche se cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 1995, poteva fruire dell'indennità integrativa speciale quale emolumento accessorio e separato (senza che questa fosse assoggettata al limite massimo di valorizzazione dell'80%), ovvero:

- *coloro che anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità;*
- *coloro che alla predetta data avevano maturato una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni sempre che l'applicazione delle disposizioni sull'iis come emolumento separato fosse più favorevole."* (cfr. sez. giur. Puglia, sentenza n.92/2021).

Pertanto, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'i.i.s. in misura intera ai fini pensionistici non può trovare accoglimento.

5. Quanto ai benefici combattentistici, la domanda appare del tutto generica, non essendo in alcun modo indicati i motivi per i quali il ricorrente abbia diritto al riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge n. 336/1970.

Il **XX**, infatti, non ha indicato a quale categoria tra quelle previste dalla legge sopra citata appartenga ovvero agli ex combattenti e, assimilati ad essi, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, vedove di guerra o per causa di guerra, nonché ai profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie.

La domanda va dunque respinta in parte qua.

6. Infine, con riferimento alla domanda volta al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1801 del d.lgs. 66/10 (cd. Codice dell'Amministrazione Militare), va evidenziato che tale disposizione, nel recepire quanto originariamente previsto dagli artt. art. 117 – 120 RD 31.12.1928 n. 3458, prevede un incremento stipendiale spettante *una tantum* in favore dei dipendenti delle Forze Armate che, "*in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915…*".

L'aumento è pari al 2,50% dello stipendio per le infermità dalla I alla VI categoria, all'1,25%, per le infermità dalla VII alla VIII categoria.

La previsione richiede che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in relazione ad infermità ascrivibili a una delle categorie indicate nella citata tabella A, avvenga in costanza di rapporto di lavoro.

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, cui questo Giudice ritiene di aderire, tale requisito va interpretato nel senso della necessità che la patologia venga contratta durante il servizio, ancorché il riconoscimento della dipendenza venga accertato, da parte dell'organo competente successivamente al congedo: "*Come osservato in più occasioni da questa Corte (cfr., ex multis, Sez II App. sentt. 153 del 2019, 105 e 342 del 2018, 1064 del 2015; Sez. III App. sentt. 17 del 2015 e 560 del 2014; App. Sicilia sent. 124 del 2018), trattandosi di maggiorazioni stipendiali, il momento genetico del diritto e la relativa decorrenza devono temporalmente collocarsi nel periodo di espletamento del servizio e non in quello di quiescenza. ... Condizione non eludibile è che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità ascrivibile ad una delle categorie di pensione di cui alla Tab A avvenga in costanza di servizio. Non condizionante, però, è che l'amministrazione addivenga materialmente ad ascrivere a categoria di pensione [durante il servizio] l'infermità, emanando il pertinente provvedimento*" (in termini, Sent. sez. Appello II, n. 377/2019).

Negli stessi termini la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente precisato che "*L'unico elemento oggettivo che possa legittimamente fungere da discrimine per la concessone o meno dei benefici stipendiali contemplati dall'art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010 è costituito dall'avere il militare contratto una patologia mentre era in servizio, e per cause ascrivibili al servizio stesso. Accertati tali presupposti, il beneficio non può che essere riconosciuto, anche successivamente alla cessazione del rapporto di impiego*" (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 12.11.2018, n. 1673).

Nel caso di specie, emerge *ex actis* che l'avvio del procedimento per il

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*paresi del facciale di BELL – esiti oculistici e neurologici di paralisi periferica recidivante del 7° nervo cranico sx*", su richiesta del Comando Regione Carabinieri "PUGLIA" SM - Ufficio Personale - di Bari con f.n. **XX** di prot. **XX**, è avvenuto in data anteriore alla cessazione dal servizio militare, con stabilizzazione dell'infermità anch'essa in costanza di servizio (cfr. verbale C.M.O. Modello BL/B-N° **XX** del **XX**).

Dalla lettura del predetto verbale, inoltre, si evince che la medesima patologia era già stata considerata dipendente da causa di servizio nel 1997 con verbale della C.M.O. di Palermo, allora competente *ratione temporis* in merito all'accertamento del nesso eziologico.

Infine, la patologia è stata incontestabilmente ascritta alla VII ctg della Tabella A, con la conseguenza che risulta integrato il requisito previsto dall'art. 1801 C.O.M. per accedere ai benefici stipendiali.

La domanda volta alla rideterminazione del trattamento pensionistico in conseguenza dell'applicazione dei benefici stipendiali in questione va dunque accolta.

6.a Quanto agli arretrati, va accolta l'eccezione presentata dall'I.N.P.S. di prescrizione dei ratei ultra-quinquennali ex art. 2 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, come sostituito dall'art. 2 della Legge 428/85.

Nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, emerge che il ricorrente ha per la prima volta chiesto il riconoscimento del beneficio ex art. 1801 del d.lgs. 66/2010 con il presente ricorso.

Conseguentemente, dovendo tener conto come primo atto interruttivo della data di notifica del gravame all'I.N.P.S., ovvero il 10 marzo 2025, vanno

ritenuti prescritti i ratei anteriori al 10 marzo 2020.

Sugli arretrati maturati va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

7. L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n.37842,** accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione, limitatamente al riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione per effetto del riconoscimento dei benefici previsti dalla ex art. 1801 del D.lgs. n. 66/2010.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 16 luglio 2025.

IL GIUDICE

Andrea Costa

Depositata il 25/07/2025 F.to digitalmente

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Andrea Costa

Depositata il 25/07/2025 F.to digitalmente

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente